

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) N. 101/2011 DEL CONSIGLIO

del 4 febbraio 2011

**concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Tunisia <sup>(1)</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2011/72/PESC del Consiglio dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da determinate persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché di persone a esse associate le quali, agendo in questo modo, impediscono alla popolazione di beneficiare dello sviluppo sostenibile dell'economia e della società e compromettono lo sviluppo della democrazia nel paese. Tali persone fisiche o giuridiche, entità e organismi sono elencati nell'allegato alla decisione stessa.
- (2) Le misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (3) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice impar-

ziale e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento deve essere applicato conformemente a tali diritti.

- (4) La facoltà di modificare l'elenco figurante nell'allegato I del presente regolamento dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della minaccia specifica alla pace e alla sicurezza internazionali rappresentata dalla situazione in Tunisia e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell'allegato della decisione 2011/72/PESC.
- (5) La procedura di modifica degli elenchi di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.
- (6) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, devono essere pubblicati i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati <sup>(2)</sup>, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62.

<sup>(2)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente all'atto della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma senza intento limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;
  - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e le obbligazioni;
  - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
  - iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;
  - v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fidejussioni e gli altri impegni finanziari;
  - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione;
  - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- b) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o trattare i fondi o di averne accesso in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione del portafoglio;
- c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- e) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

#### Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/72/PESC come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi dello Stato tunisino, nonché le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati elencati nell'allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione o utilizzato a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

3. È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di eludere le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### Articolo 3

1. L'allegato I indica i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi nell'elenco.

2. L'allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

#### Articolo 4

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono, alle condizioni che esse ritengono appropriate, autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche siano messi a disposizione avendo stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone di cui all'allegato I e dei loro familiari dipendenti, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o
- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato a tutti gli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per cui ritiene che dovrebbe essere concessa un'autorizzazione specifica.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 siano stati inseriti nell'allegato I, o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una persona, di un'entità o di un organismo elencato nell'allegato I; e
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 6

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti relativi a detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obbligazioni conclusi o sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi nell'Unione accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo figurante nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.

#### Articolo 7

In deroga all'articolo 2, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato II, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'autorità competente interessata abbia accertato che:
  - i) i fondi o le risorse economiche saranno utilizzati per un pagamento da una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato I;
  - ii) il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2;
- b) lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di tale accertamento e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione.

#### Articolo 8

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche, effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Il divieto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che hanno messo a disposizione fondi o risorse economiche se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato il divieto in questione.

#### Articolo 9

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

- a) a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell'allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri; e
- b) collaborare con detta autorità competente per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Qualsiasi informazione fornita o ricevuta ai sensi del presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali essa è stata fornita o ricevuta.

#### Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

#### Articolo 11

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

#### Articolo 12

1. Il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 2, paragrafo 1, modifica di conseguenza l'allegato I.
2. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi motivi dell'inserimento nell'elenco, direttamente alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui al paragrafo 1, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano avanzate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 2011.

4. L'elenco di cui all'allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e le notificano ogni successiva modifica.

#### Articolo 14

Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per tali comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

#### Articolo 15

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili e di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

#### Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio  
Il presidente  
MARTONYI J.

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
1.	Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Ex presidente della Tunisia, nato a Hamman-Sousse il 3 settembre 1936, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI, titolare della carta d'identità nazionale (CIN) n. 00354671.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
2.	Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisina, nata a Tunisi il 24 ottobre 1956, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI, titolare della CIN n. 00683530.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
3.	Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 4 marzo 1944, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEL, amministratore di società, domicilio presso 11 rue de France- Radès Ben Arous, titolare della CIN n.05000799.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
4.	Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisino, nato a Sabha (Libia) il 7 gennaio 1980, figlio di Yamina SOUIEL, amministratore di società, coniugato con Inès LEJRI, domicilio presso résidence de l'étoile du nord - suite B - settimo piano - apt. n. 25 - Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunisi, titolare della CIN n. 04524472.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
5.	Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI	Tunisino, nato a Tunisi il 2 dicembre 1981, figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI, titolare della CIN n. 04682068.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
6.	Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisina, nata a Tunisi il 16 gennaio 1987, figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI, titolare della CIN n. 00299177.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
7.	Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisina, nata a Tunisi il 17 luglio 1992, figlia di Leïla TRABELSI, domicilio presso Palais Présidentiel, titolare della CIN n. 09006300.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
8.	Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 5 novembre 1962, figlio di Saida DHERIF, amministratore di società, domicilio presso 32 rue Hédi Karray - El Menzah - Tunisi, titolare della CIN n. 00777029.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
9.	Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 24 giugno 1948, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI, amministratore delegato di società agricola, domicilio presso 20 rue El Achfat - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 00104253.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
10.	Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisina, nata a Radès il 19 febbraio 1953, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUR, amministratrice di società, domicilio presso 21 rue d' Aristote - Carthage Salammbô, titolare della CIN n. 00403106.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
11.	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 26 agosto 1974, figlio di Najia JERIDI, uomo d'affari, domicilio presso 124 avenue Habib Bourguiba-Carthage presidence, titolare della CIN n. 05417770.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
12.	Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 26 aprile 1950, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA, amministratore di società, domicilio presso 3 rue de la Colombe - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00178522.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
13.	Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 25 settembre 1955, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 20 Rue Ibn Chabat - Salammbô - Carthage -Tunisi, titolare della CIN n. 05150331.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
14.	Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisina, nata il 27 dicembre 1958, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI, direttore commerciale, domicilio presso 4 rue Taoufik El Hakim - La Marsa, titolare della CIN n. 00166569.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
15.	Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI	Tunisino, nato a La Marsa il 5 maggio 1959, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 4 rue Taoufik El Hakim-la Marsa, titolare della CIN n. 00046988.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
16.	Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI	Tunisina, nata il 1° febbraio 1960, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR, domicilio presso 4 rue de la mouette - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00235016.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
17.	Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR	Tunisino, nato il 5 marzo 1957, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI, promotore immobiliare, domicilio presso rue Ennawras n. 4 - Gammarth supérieur, titolare della CIN n. 00547946.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.



	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
18.	Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisino, nato a Tunisi il 3 luglio 1973, figlio di Yamina SOUIEI, amministratore di società, promotore immobiliare, domicilio presso immeuble Amine El Bouhaira - Rue du Lac Turkana - Les berges du Lac-Tunisi, titolare della CIN n. 05411511.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
19.	Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF	Tunisina, nata a Tunisi il 25 giugno 1975, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leila TRABELSI), amministratrice di società, coniugata con Mourad MEHDOUI, domicilio presso 41 rue Garibaldi -Tunisi, titolare della CIN n. 05417907.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
20.	Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI	Tunisino, nato a Tunisi il 3 maggio 1962, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 41 rue Garibaldi - Tunisi, titolare della CIN n. 05189459.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
21.	Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunisino, nato il 18 settembre 1976, figlio di Najia JERIDI, direttore generale di società, domicilio presso lotissement Erriadh.2 - Gammarth - Tunisi, titolare della CIN n. 05412560.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
22.	Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI	Tunisina, nata il 4 dicembre 1971, figlia di Yamina SOUIEI, amministratrice di società, domicilio presso 2 rue El Farrouj - La Marsa, titolare della CIN n. 05418095.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
23.	Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI	Tunisino, nato il 20 dicembre 1965, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI, operatore d'agenzia alla Tunisair, domicilio presso 12 rue Taieb Mhiri - Le Kram - Tunisi, titolare della CIN n. 00300638.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
24.	Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED	Tunisino, nato il 29 gennaio 1988, figlio di Kaouther Ferial HAMZA, presidente e direttore generale della società Stafiem - Peugeot, domicilio presso 4 rue Mohamed Makhoulf - El Manar.2 - Tunisi	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
25.	Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB	Tunisino, nato il 13 gennaio 1959, figlio di Leila CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso rue du jardin - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00400688.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
26.	Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisina, nata a Bardo il 5 luglio 1965, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB, domicilio presso 5 rue El Montazah - Sidi Bousaid - Tunisi, titolare della CIN n. 00589759.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
27.	Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisina, nata a Bardo il 21 agosto 1971, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marouene MABROUK, consigliera presso il ministero degli affari esteri, titolare della CIN n. 05409131.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
28.	Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed MABROUK	Tunisino, nato a Tunisi l'11 marzo 1972, figlio di Jaouida EL BEJI, coniugato con Sirine BEN ALI, presidente-direttore generale di società, domicilio presso 8 rue du Commandant Béjaoui - Carthage - Tunisi, titolare della CIN n. 04766495.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
29.	Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisina, nata a Bardo l'8 marzo 1963, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK, medico, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00589758.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
30.	Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK	Tunisino, nato a Tunisi il 13 agosto 1960, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI, presidente e direttore generale di società, domicilio presso 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage, titolare della CIN n. 00642271.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
31.	Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 22 novembre 1949, figlio di Selma HASSEN, fotografo giornalista in Germania, domicilio presso 11 rue Sidi el Gharbi - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02951793.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
32.	Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisino, nato a Hammam-Sousse il 13 marzo 1947, coniugato con Zohra BEN AMMAR, amministratore di società, domicilio presso rue El Moez - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 02800443.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
33.	Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisina, nata a Hammam-Sousse il 16 maggio 1952, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT, rappresentante di Tunisaire, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 02914657.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
34.	Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI	Tunisina, nata a Sousse il 18 settembre 1956, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI, dirigente d'azienda, domicilio presso avenue de l'Imam Muslim - Khezama ouest -Sousse, titolare della CIN n. 02804872.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
35.	Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisino, nato il 28 ottobre 1938, figlio di Selma HASSEN, pensionato, vedovo di Selma MANSOUR, domicilio presso 255 cité El Bassatine - Monastir, titolare della CIN n. 02810614.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.



	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
36.	Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisino, nato a Tunisi il 21 ottobre 1969, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI, amministratore di società, domicilio presso avenue Hédi Nouira - Monastir, titolare della CIN n. 04180053.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
37.	Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisino, nato a Monastir il 29 aprile 1974, figlio di Selma MANSOUR, celibe, dirigente d'azienda, domicilio presso 83 Cap Marina - Monastir, titolare della CIN n. 04186963.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
38.	Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisino, nato a Monastir il 12 ottobre 1972, figlio di Selma MANSOUR, celibe, commerciante di import-export, domicilio presso avenue Mohamed Salah Sayadi - Skanes - Monastir, titolare della CIN n. 04192479.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
39.	Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisina, nata a Monastir l'8 marzo 1980, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI, segretaria d'azienda, domicilio presso rue Abu Dhar El Ghafari - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 06810509.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
40.	Douraid Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisino, nato a Hammam - Sousse l'8 ottobre 1978, figlio di Hayet BEN ALI, direttore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05590835.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
41.	Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 9 agosto 1977, figlio di Hayet BEN ALI, amministratore di società, domicilio presso 17 avenue de la République - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05590836.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
42.	Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA	Tunisina, nata a Monastir il 30 agosto 1982, figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR, domicilio presso rue Ibn Maja - Khezama est - Sousse, titolare della CIN n. 08434380.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
43.	Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisino, nato a Sousse il 13 gennaio 1970, figlio di Naïma BEN ALI, caposervizio di Tunisair, domicilio presso résidence les jardins, apt. 8C Bloc. b - El Menzah, 8 - l'Ariana, titolare della CIN n. 05514395.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
44.	Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF	Tunisino, nato a Hammam - Sousse il 22 ottobre 1967, figlio di Naïma BEN ALI, incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, domicilio presso 4 avenue Tahar SFAR - El Manar. 2 - Tunisi, titolare della CIN n. 05504161.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

	Nome	Informazioni per l'identificazione	Motivi
45.	Montassar Ben Habib Ben.Bouali LTAIEF	Tunisino, nato a Sousse il 3 gennaio 1973, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM, amministratore di società, domicilio presso 13 lotissement Ennakhil - Kantaoui - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 05539378.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
46.	Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI	Tunisino, nato a Parigi il 27 ottobre 1966, figlio di Paulette HAZAT, direttore di società, domicilio presso Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, titolare della CIN n. 05515496 (doppia nazionalità).	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
47.	Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisino, nato a Parigi il 16 aprile 1971, figlio di Paulette HAZAT, coniugato con Amel SAID, amministratore di società, domicilio presso Chouket El Arressa - Hammam - Sousse, titolare della CIN n. 00297112.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.
48.	Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI	Tunisino, nato a Tunisi il 28 agosto 1974, figlio di Leila DEROUICHE, direttore commerciale, domicilio presso 23 rue Ali Zlitni, El Manar, 2- Tunisi, titolare della CIN n. 04622472.	Persona sottoposta ad indagine giudiziaria dalle autorità tunisine per acquisizione di beni mobili e immobili, apertura di conti bancari e detenzione di capitali in diversi paesi nel quadro di operazioni di riciclaggio del denaro.

## ALLEGATO II

**ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEGLI STATI MEMBRI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, ALL'ARTICOLO 7 E ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA a), E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA****A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:**

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.government.bg>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

[http://www.vm.ee/est/kat\\_622/](http://www.vm.ee/est/kat_622/)

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/>

SPAGNA

[http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones\\_%20Internacionales.aspx](http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx)

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

[http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica\\_europea/Deroghe.htm](http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/Deroghe.htm)

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

[http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\\_szankciok/](http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/)

MALTA

[http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\\_monitoring.asp](http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp)

PAESI BASSI

<http://www.minbuza.nl/sancties>

AUSTRIA

[http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\\_id=12750&LNG=en&version=](http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=)

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

[http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\\_politika/mednarodna\\_varnost/omejevalni\\_ukrepi/](http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/)

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

[www.fc.gov.uk/competentauthorities](http://www.fc.gov.uk/competentauthorities)

**B. Indirizzo per le notifiche o altre comunicazioni alla Commissione europea:**

Commissione europea  
Servizio degli strumenti di politica estera  
CHAR 12/106  
1049 Bruxelles/Brussel  
Belgio

E-mail: [relex-sanctions@ec.europa.eu](mailto:relex-sanctions@ec.europa.eu)  
Tel. +32 22955585  
Fax +32 22990873

---